



Proc. n° 264/2025/I

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino

Alla Dirigente Amministrativa
Sede

Oggetto: consultazione degli atti da parte dei difensori successivamente all'esercizio dell'azione penale.

Rammento che -in ossequio a quanto disposto dagli artt. 419 comma 2 e 416 comma 2 C.P.P.- dopo l'esercizio dell'azione penale, la consultazione, ad istanza dei difensori, degli atti depositati da questo Ufficio a sostegno dell'azione penale medesima deve avvenire presso la cancelleria del Giudice.

Ciò, anche al fine di evitare pregiudizi per le parti, dovuti alla eventuale incompletezza degli atti giacenti presso questo Ufficio, per essere essi privi di quanto intervenuto successivamente all'esercizio dell'azione penale.

Vogliate, pertanto, verificare che gli uffici che curano l'interlocuzione con i difensori si attengano scrupolosamente alla presente disposizione.

Avellino, 23.7.2025

Il Procuratore della Repubblica
Domenico Airoma